

**Il diritto alla ricerca delle proprie origini si estende
anche alle informazioni concernenti fratelli e sorelle biologici**

di VALERIO BRIZZOLARI

Un soggetto e le sue sorelle vengono adottati da famiglie diverse. Il primo propone ben tre istanze per l'acquisizione delle generalità delle seconde, le quali vengono però tutte rigettate dal tribunale. Il diniego viene confermato in appello, sulla base del fatto che, a dire del giudice di secondo grado, il diritto ai legami familiari sarebbe stato considerato dalla l. n. 184/1983 limitatamente alle origini e all'identità dei genitori biologici; allorquando, invece, si faccia valere il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono state adottate, risulta prevalente il diritto alla riservatezza delle medesime, tutelato addirittura dalla sanzione penale di cui all'art. 73 della suddetta legge.

La vicenda approda dinanzi ai giudici di legittimità, ai quali il ricorrente, che si è visto negare l'accesso ai dati richiesti, pone il seguente quesito, ovvero se il diritto ai legami familiari sia da considerarsi anche con riferimento alla relazione con sorelle e/o fratelli biologici, alla stregua dell'interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e nazionali, confortata dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, nonché di legittimità e merito.

La Suprema Corte, innanzitutto, affronta la questione formulando alcune osservazioni preliminari sul diritto all'identità personale: il diritto a conoscere le proprie origini costituisce, infatti, un'espressione essenziale del diritto all'identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale, afferma il Supremo Collegio, si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore.

Prosegue la Corte richiamando la nota e recente sentenza n. 1946/ 2017, nella quale si è ritenuto che, rimossa dalla Corte Costituzionale la norma sull'assolutezza e intangibilità dell'anonimato, si può procedere all'interpello materno all'interno di un procedimento garantito dalla massima riservatezza, al fine di provocare la revoca dell'originario segreto. Dal pronunciamento delle Sezioni Unite, la Sezione prima ricava il metodo con cui risolvere il quesito che le è stato posto, individuandolo nella necessità di operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco.

Il riferimento alle origini contenuto nell'art. 28, comma 5, l. n. 184/1983 («...informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici...») viene letto dalla Corte nel senso di implicare uno spettro più esteso di informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell'identità personale. Ritiene il Collegio che un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione possa valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi, oltre ai genitori biologici, in particolare nell'ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti, come i fratelli e le sorelle, ancorché non espressamente menzionati dalla legge.

Tuttavia, con una precisazione. L'esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici e degli altri componenti il nucleo familiare biologico-genetico originario dell'adottato non può realizzarsi, infatti, con modalità identiche. Nei confronti dei primi, il legislatore ha svolto una valutazione generale *ex ante* sulla netta preminenza del diritto dell'adottato. La

medesima soluzione non è però automaticamente applicabile anche al diritto di conoscere l'identità di fratelli e/o sorelle, in considerazione della radicale diversità della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici. Può legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente a conoscere le proprie origini e quello di fratelli e/o sorelle a non voler rivelare la propria parentela biologica e a non voler mutare la costruzione della propria identità, attraverso la conoscenza di informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita.

Si deve dunque ricorrere alla stessa modalità procedimentale che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278/2013, e le Sezioni Unite, con la già richiamata pronuncia n. 1946/2017, hanno individuato come lo strumento idoneo a non impedire l'esercizio del diritto a conoscere le proprie origini anche nei confronti di soggetti diversi dai genitori biologici i quali, a differenza di questi ultimi, possono non assentire alla richiesta ma devono essere interpellati al riguardo.

Per tali ragioni, conclude la Corte, deve riconoscersi anche ai fratelli e sorelle, componenti del nucleo familiare originario, il diritto di essere interpellati in ordine all'accesso alle informazioni sulla propria identità, trovandosi a confronto posizioni giuridiche soggettive di pari rango e di contenuto omogeneo, sulle quali non vi è stata alcuna predeterminazione legislativa della graduazione gerarchica dei diritti e degli interessi da comporre.